

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7052 del 11/12/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Rubiera richiesta dall'impresa "ARAG SRL con socio unico" per l'attività di costruzione e commercio di accessori e ricambi per l'agricoltura e l'industria.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7347 del 11/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno undici DICEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc 34487/2024

DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Rubiera richiesta dall'impresa "ARAG SRL con socio unico" per l'attività di costruzione e commercio di accessori e ricambi per l'agricoltura e l'industria.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art.16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-4298 del 15/09/2020 adottata da ARPAE per la Ditta **"ARAG SRL con socio unico"** per l'impianto ubicato in Comune di **Rubiera – Via Donatello n.4/6/8** - Provincia di Reggio Emilia modificata successivamente con DET-AMB-2022-5417 del 20/10/2022.

VISTA l'istanza di modifica di AUA inoltrata dal SUAP del Comune di Rubiera ad ARPAE SAC in data 4/10/2024 e acquisita al protocollo con PG/178847 del 4/10/2024 – pratica Sinadoc n.34487/2024 – inviata dal legale rappresentante della Ditta **"ARAG SRL con socio unico"** (P.IVA 01801480359) con sede legale nel Comune di Rubiera – Via Palladio n.5/a - Provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di **costruzione e commercio di accessori e ricambi per l'agricoltura e l'industria** svolta presso l'impianto ubicato in Comune di Rubiera – Via Donatello n.4/6/8 - Provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Modifica dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D. Lgs. n.152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, inclusive delle acque domestiche ai sensi del D.Lgs. 152/06;

Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4, commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e s.m.i. recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR n. 4606/1999;
- Decreto direttoriale del MASE 309-28/06/2023 (Decreto Odori);

Acque

- D. Lgs. n.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art. 21 della L.R. n. 13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112, comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- _____

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art.49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n.15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. n.673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge che:

- ARPAE SAC con nota PG/184475 del 11/10/2024 comunicava al SUAP del Comune di Rubiera l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità e chiedeva i pareri di competenza relativamente al titolo abilitativo scarichi;
- ARPAE SAC in data 18/12/2024 con PG/228997 acquisiva dallo SUAP del Comune di Rubiera le integrazioni volontarie della Ditta con le quali la stessa comunicava una variazione sostanziale al titolo abilitativo emissioni in atmosfera;
- ARPAE SAC con nota PG/44197 del 07/03/2025 integrava la precedente richiesta di pareri inviandola al SUAP del Comune di Rubiera.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Parere di conformità urbanistica del Comune di Rubiera (PG/211494 del 28/11/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Reggio Emilia – sede di Scandiano per la matrice emissioni in atmosfera (PG/210259 del 26/11/2025);
- Nulla-osta del Comune di Rubiera per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche inclusive delle acque domestiche, acquisito al protocollo PG/211518 del 28/11/2025, a seguito del parere favorevole del Gestore del Servizio Idrico Integrato, Iren Acqua Reggio Srl, RA003483-2024 del 04/10/2024;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa **"ARAG SRL con socio unico"** per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di **costruzione e commercio di accessori e ricambi per l'agricoltura e l'industria** nell'impianto ubicato in Comune di Rubiera – Via Donatello n.4/6/8 che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n.122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate

DETERMINA

1. di dare atto, sulla base del nulla osta del Comune e parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato, che le acque reflue industriali costituite da acque dei servizi igienici, di condense compressori, caldaie e climatizzatori, recapitanti in pubblica fognatura al punto di scarico S1 e al punto di scarico S2, sono assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art.101, comma 7, lettera e) del D.Lgs.152/06 ed ai sensi del punto 5 della DGR n.1053/2003;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa **"ARAG SRL con socio unico"** (P.IVA 01801480359)) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in Comune di Rubiera – Via Donatello n.4/6/8 - Provincia di Reggio Emilia, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D. Lgs. n.152/06	ARPAE
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, inclusive delle acque reflue domestiche, in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n.152/06 (artt.124 e 125) e D.G.R. 1053/2003	Comune
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui all'art.8, comma 4 della Legge n.447/95	Comune

3. DI STABILIRE che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-4298 del 15/09/2020 adottata da ARPAE modificata successivamente con DET-AMB-2022-5417 del 20/10/2022, che devono intendersi revocate.

4. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato A5 "Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art.101, comma 7, lettera e) del D.Lgs.152/06 e della DGR n.1053/2003 in pubblica fognatura"*
- *Allegato C "Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i."*
- *Allegato E "Comunicazione di impatto acustico (art.8, comma 4 della Legge n.447/95)"*

5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art.3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a **15 (quindici) anni** con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno **6 (sei) mesi** prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

6. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

7. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

8. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai

sensi degli artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

9. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

10. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

11. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Rubiera ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Rubiera e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

12. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.14/03/2013, n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 e del D. Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs.02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Pratica Sinadoc n.34487/2024

ALLEGATO A5

Autorizzazione, di cui all'art.124 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D.Lgs.152/06 e della DGR n.1053/2003 in pubblica fognatura

La Ditta si occupa di progettazione elettronica hardware e software con relativo montaggio di attrezzature e conseguente collaudo, che costituiranno la componentistica di governo delle macchine da irrorazione e diserbo a cui sono destinati i prodotti dell'Azienda. Nello stabilimento sono presenti una serie di attività legate alla ricerca e sviluppo di nuovi prototipi, che saranno montati, collaudati, confezionati e stoccati in magazzino, quali computer e monitor, scatole di comando, flussometri, dispositivi di navigazione/ricevitori GPS, Seletron, che costituiranno una ulteriore serie di componenti realizzati dalla Ditta. Ad eccezione dell'area prove, in cui vengono effettuati solo test di collaudo ed analisi strumentale, le lavorazioni svolte in azienda prevedono esclusivamente operazioni di assemblaggio su banchi attrezzati dei vari semilavorati provenienti dalle altre Sedi, con l'impiego di saldabrasatrici per le congiunzioni elettriche e di resine per la sigillatura delle scatole, in modo da proteggere la componentistica da urti ed umidità.

Il presente allegato è relativo a due punti di scarico:

- scarico S1, costituito da acque dei servizi igienici, di condense compressori, di lavaggio filtri vasca antincendio e di troppo pieno della vasca antincendio classificate come acque reflue industriali assimilate alle domestiche per qualità/quantità;
- scarico S2, costituito da acque dei servizi igienici, di condense caldaie e climatizzatori, derivanti dallo svuotamento delle cisterne di collaudi, da acque delle sale prove e della torre evaporativa classificate come acque reflue industriali assimilate alle domestiche per qualità/quantità'.

Per le acque di controlavaggio dell'addolcitore la Ditta ha richiesto l'assimilazione quali quantitativa ai sensi dell' art. 101, comma 7, lettera e) del D. Lgs. n. 152/06 e della DGR n. 1053/2003.

L'approvvigionamento dell'acqua avviene tramite acquedotto pubblico.

All'esterno dello stabilimento non vengono effettuate lavorazioni o stoccaggi che possano dare origine a dilavamento, pertanto non è presente alcun impianto di trattamento delle acque meteoriche, escludendo l'attività dall'applicazione della D.G.R. Emilia Romagna 286/2005. Le acque meteoriche di piazzale e copertura prevedono quale recapito la pubblica fognatura bianca. Tali acque risultano sempre ammesse, nel rispetto del vigente regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione, senza obbligo di esplicita autorizzazione.

La planimetria di riferimento è la Tavola acquisita al protocollo Arpae PG/178847 del 04/10/2024 e allegata alla presente.

PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI INDUSTRIALI ASSIMILATI AI DOMESTICI

- 1.Per le acque reflue industriali assimilate alle domestiche la Ditta deve rispettare quanto previsto dalla D.G.R. 1053/2003 e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di scarichi.

2. Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare, al pozzetto individuato per il controllo, i limiti fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003.
3. La Ditta dovrà trasmettere a Iren Acqua Reggio s.r.l. Gestore SII, ad Arpae e al Comune di Rubiera, entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, un certificato analitico dei reflui assimilati scaricati in pubblica fognatura, che dimostri il rispetto di quanto previsto alla Tabella 1, Capitolo 5 della DGR 1053 del 09/06/2003, al pozzetto di controllo.
4. Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all'art. 101, comma 7 lettera e) del D.Lgs. 152/06 e Capitolo 5 della DGR 1053/2003, il richiedente dovrà presentare entro 30 giorni idonea comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale e contestuale istanza di modifica di AUA al SUAP territorialmente competente per la riclassificazione degli scarichi e loro autorizzazione.
5. Il pozzetto individuato per il controllo dello scarico deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Il pozzetto deve essere accessibile al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
6. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
7. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
8. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
9. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
10. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti in efficienza e mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
11. I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, dovranno essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non potranno essere scaricati in pubblica fognatura.
12. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione, tramite fax al n° 0521/248946 e tramite pec irenacquareggio@pec.grupporegionare.it a Impianti Depurazione Reggio Emilia e Scarichi Industriali indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente p.to 2.

Ai sensi dell'art.128, comma 2 del D.Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Si informa che il Gestore del Servizio Idrico Integrato Iren Acqua Reggio s.r.l. indica che le quantità totali annuali di acqua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo che verrà spedito annualmente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato alla Vostra Ditta.

Pratica Sinadoc n.34487/2024

ALLEGATO C

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"ARAG SRL con socio unico"** è autorizzata a svolgere l'attività di costruzione e commercio di accessori e ricambi per l'agricoltura e l'industria nell'impianto ubicato in Comune di Rubiera – Via Donatello n.4/6/8 - Provincia di Reggio Emilia e ad effettuare le seguenti modifiche:

- sarà aggiunta una nuova motopompa antincendio a gasolio da 149 Kw, con la funzione di riserva rispetto a quella attualmente presente e per aumentare la pressione e la portata dell'impianto. L'emissione corrispondente E4 è da ritenersi "scarsamente rilevante" agli effetti dell'inquinamento atmosferico.
- saranno installati nuovi banchi per il montaggio collegati alla dorsale di aspirazione che fa capo all'emissione E1 senza variane le sue caratteristiche tecniche;
- viene aggiornata la tabella delle sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene, di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata o estremamente preoccupanti, comunicate in data 25/08/2021 ai sensi dell'art.271 comma 7 bis) del D.Lgs.152/06 e s.m.i., in quanto l'ECHA ha aggiornato la classificazione del *Fosfato di Trifenile*, sostanza contenuta nel prodotto Elan-tron® PH 114, già in uso come induritore della resina Elan-tron® PU 314 Black wbag, attribuendogli l'articolo 57(f) – Proprietà di interferenza endocrina. Come già dichiarato nella relazione tecnica per la resina ELAN-TRON PH 114, anche il suo catalizzatore ELAN-TRON PU314, oltre a possedere una concentrazione di Fosfato di Trifenile molto bassa, tra lo 0,1% e lo 0,25%, si lega nel composto indurito, risultando marginale sia in ambiente che in atmosfera attraverso l'emissione E1.

Per effetto delle suddette modifiche risultano variate e/o aggiunte e seguenti emissioni:

EMISSIONE N.1 – SALDATURA MANUALE A STAGNO E RESINATURA SIGILLANTE

EMISSIONE N.4 – MOTOPOMPA SISTEMA ANTINCENDIO A GASOLIO DA 149 KW

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **12 Gennaio 2026** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **26 Gennaio 2026**

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	SALDATURA MANUALE A STAGNO E RESINATURA SIGILLANTE	1400	8	15	Materiale Particellare COV (Come C-Tot) Isocianati	10 100 5	(*)
E2	MOTOPOMPA SISTEMA ANTINCENDIO A GASOLIO DA 100 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E3	AREA RICERCA E SVILUPPO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06					
E4	MOTOPOMPA A SISTEMA ANTINCENDIO A GASOLIO DA 149 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06					
(*) Per tale emissione, trattandosi di modifica non sostanziale, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.							

1) Per il controllo delle portate, del materiale particellare, delle sostanze organiche volatili (come C-tot) e degli isocianati devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	
(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- 13.metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- 14.altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) Poichè la Ditta utilizza nel ciclo produttivo, da cui originano le emissioni, sostanze classificate la stessa è tenuta a rispettare quanto previsto dall'art.271 comma 7-bis del D.Lgs.152/2006, ovvero presentare ogni cinque anni, **a decorrere dalla data del rilascio della presente autorizzazione**, una relazione con la quale il Gestore analizza la disponibilità di alternative, ne considera i rischi ed esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per l'emissione n.1.

4) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

5) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

6) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione

7) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi

come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

8) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la

possibile *saturation* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

9) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

10) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

11) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

12) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazione, planimetria che si allega alla presente ed elaborati grafici dei quali è formato, allegati alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/178847 del 04/10/2024.

L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Pratica Sinadoc n.34487/2024

ALLEGATO E

Comunicazione di impatto acustico di cui all'art.8, comma 4, della Legge n.447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR n.227/11

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4 della Legge n.447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Dalla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, si evince che l'attività svolta non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.